

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA
N. 11 DI DATA 18 GIUGNO 2021**

Presidenza del Presidente Masè

1. **Consultazioni sulle seguenti proposte di progetto di modificazione dello statuto, ai sensi dell'articolo 146 ter del regolamento interno:**
 - a) **n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini);**
 - b) **n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di partecipazione popolare e politiche fiscali delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini), con:**
 - **Università degli studi di Trento, prof. Roberto Toniatti, professore emerito presso la facoltà di giurisprudenza;**
 - **Università degli studi di Trieste, prof. Roberto Louvin, professore associato di diritto pubblico comparato presso il dipartimento di scienze politiche e sociali;**
 - **Università degli studi di Udine, dott. Gianfranco Postal, docente di finanza pubblica multilivello presso il dipartimento di scienze giuridiche e già componente della sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento;**
 - **Università degli studi di Trento, prof. Andrea Giovanardi, professore ordinario di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza;**
 - **associazione Più democrazia in Trentino, dott. Stefano Longano, presidente;**
2. **varie ed eventuali.**

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.30. Sono presenti in videoconferenza i consiglieri Marini, Dalzocchio, Job, Savoie e Tonini. Il consigliere Cia ha comunicato l'assenza. Per il servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipa, in videoconferenza, il dott. Giovanni Gardelli, dirigente generale dell'unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna.

Punto 1 dell'ordine del giorno: consultazioni sulle seguenti proposte di progetto di modificazione dello statuto, ai sensi dell'articolo 146 ter del regolamento interno:

- a) **n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini);**
- b) **n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di partecipazione popolare e politiche fiscali delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini), con:**
- **Università degli studi di Trento, prof. Roberto Toniatti, professore emerito presso la facoltà di giurisprudenza;**
 - **Università degli studi di Trieste, prof. Roberto Louvin, professore associato di diritto pubblico comparato presso il dipartimento di scienze politiche e sociali;**
 - **Università degli studi di Udine, dott. Gianfranco Postal, docente di finanza pubblica multilivello presso il dipartimento di scienze giuridiche e già componente della sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento;**
 - **Università degli studi di Trento, prof. Andrea Giovanardi, professore ordinario di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza;**
 - **associazione Più democrazia in Trentino, dott. Stefano Longano, presidente.**

Il Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno. Saluta i presenti e ricapitolate le modalità con cui verrà gestita la seduta invita agli interventi.

Il prof. Toniatti ringrazia per l'invito a partecipare, occasione preziosa per esprimere osservazioni sulle due proposte. Sulla proposta n. 1 osserva, in generale, che trattandosi di revisione statutaria è chiaro che l'atto in discussione non è altro che un primo momento di impulso per avviare il procedimento articolato che coinvolgerà la Provincia di Bolzano e le Camere. Le modifiche al titolo VI dello statuto - prosegue - vengono di solito inserite nella legge di stabilità, politicamente tutelata da un vincolo di maggioranza con eventuale voto di fiducia; acquisito l'accordo politico con la Provincia di Bolzano e con il Governo l'esito positivo della proposta non dovrebbe a suo dire trovare ostacoli rilevanti in sede parlamentare dove si può contare su un voto bloccato. Considera che nella proposta ci sono molte norme, ma l'ipotesi di fondo riguarda le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio

nazionale in due situazioni del tutto eterogenee: il primo caso riguarda eventi eccezionali, quindi una situazione emergenziale e non programmabile mentre l'altro (per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale), all'opposto, è il risultato di una pianificazione di alto profilo, strategica. Osserva che sulla prima situazione sarebbe opportuno precisare cosa si intende per calamità naturale; una definizione più precisa sarebbe più adeguata per tutelare l'autonomia speciale ma anche il diritto di uguaglianza di cittadini e imprese. Suggestisce di inserire una virgola dopo "calamità naturali" altrimenti queste sembrano essere le uniche situazioni in cui si applica il meccanismo previsto. La seconda situazione considerata dal disegno di legge - prosegue - riguarda il perseguimento di obiettivi strategici sul piano nazionale per cui non si specifica se gli obiettivi devono riguardare gli interessi delle due province o se debba avvenire a titolo compensativo per quanto viene attribuito ai territori direttamente interessati. Quest'ultima ipotesi non risulta a suo parere compatibile con la configurazione dell'autonomia speciale e con le coordinate dell'assetto di finanza pubblica. Nel caso di finanziamenti ad hoc, rileva che la pianificazione strategica di un intervento che riguarda anche una sola delle due province consente al negoziato politico da condurre in quella sede di ottenere lo stesso risultato ma osserva che un comma distinto però potrebbe essere di ausilio. Sulla seconda parte del comma 1 indica che le risorse finanziarie aggiuntive sono attribuite anche alle province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate secondo normative provinciali nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Osserva che il criterio dell'attribuzione si applica agli enti locali per la quantificazione ma la spesa è attribuita alla Provincia e ciò è coerente con il sistema territoriale integrato in cui i comuni sono utilizzati per parametrare quantitativamente le risorse ma poi degradati per l'effettiva destinazione delle stesse. Il ruolo dei comuni andrebbe a suo parere rafforzato.

Quanto alle risorse destinate a essere utilizzate secondo normative del settore, afferma, è ben vero che il fattore finanziario non è presupposto per alterare l'assetto legislativo e amministrativo dell'autonomia della Provincia ma il riferimento ai settori potrebbe generare contenzioso in sede amministrativa e forse sarebbe più chiaro fare riferimento alle finalità del trasferimento anziché al settore. Trova inoltre ragionevole che le risorse aggiuntive siano considerate sotto forma di minor concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche se osserva che lo Stato non sempre si è dimostrato sensibile a proposte di razionalizzazione. Sul comma 2 non avanza ulteriori osservazioni.

Sulla proposta n. 2 - prosegue - valgono alcune osservazioni sulla revisione statutaria già dette (consenso Governo e Camere) ma in materia referendaria bisogna ricordare che la Corte costituzionale ha posto limiti alla funzione di revisione costituzionale e all'adozione di leggi costituzionali quali lo statuto dell'autonomia trentina e sue modifiche. Precisa che tali limiti sono rimessi all'individuazione della Corte costituzionale che li elabora leggendo la Costituzione. Ad esempio è un principio fondamentale il principio di laicità dello stato che non è espresso nel testo ma ricavabile dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 19 e 20. Precisa che ritiene di fare tale affermazione perché la Costituzione prevede limiti al referendum abrogativo, in particolare non può avere ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, e si tratta di capire se questa esclusione sia un limite all'intervento dello statuto e se possa essere applicato in via di estensione e quindi anche al referendum confermativo che qui viene in rilievo.

Afferma che bisogna distinguere fra l'interpretazione logico sistematica e la discrezionalità interpretativa della Corte che ha sempre un obiettivo di sistema da difendere e che sull'articolo 75 della Costituzione è sempre stata restrittiva.

Ritiene difficile pensare che l'esclusione di queste materie sia principio fondamentale. Aggiunge che un criterio tradizionale dell'ermeneutica giuridica afferma che una norma derogatoria non può essere interpretata in maniera analogica e così i limiti all'ammissibilità del referendum. Quello che hanno in comune il referendum abrogativo e confermativo - prosegue - è di avere effetti finali sul sistema delle fonti e se la proposta in argomento prevedesse un referendum consultivo sarebbe invece politicamente ma non giuridicamente vincolante; in base alla discrezionalità della Corte è fondato, conclude, che si raggiungano risultati diversi.

Afferma, nel proseguire, che nella relazione illustrativa si cita una sentenza che però non è applicabile alla materia qui trattata. Questa inoltre è di rilievo europeo, la Corte potrebbe invocare altri limiti e potrebbe essere difficile difendere la proposta sul piano costituzionale benché potrebbe essere meritevole di impegno sul piano politico. Afferma che il Consiglio provinciale ha affrontato altri casi con illegittimità più marcate ma la condivisione di questa proposta rappresenta un rischio sotto il profilo della legittimità costituzionale. Osserva che la proposta prevede due aggravati procedurali, quali la maggioranza assoluta e il referendum confermativo finanziario. Considera che l'aggravamento della maggioranza di voto rientra nelle competenze organizzative e funzionali della Provincia; sulla previsione del referendum confermativo, anche se ci fosse il consenso politico di tutti, un ricorso alla Corte costituzionale dà a suo parere alta probabilità di invalidazione. Osserva che nonostante la completezza della relazione non è chiara la delimitazione di quali leggi sarebbero suscettibili di essere destinatarie della riforma e osserva che si tratta delle leggi che rientrano nella disponibilità del Consiglio quale competenza residuale rispetto alla procedura consensuale dell'articolo 104 dello statuto. Afferma in conclusione che il requisito della maggioranza qualificata e del successivo referendum sembra idoneo a non garantire certezza e stabilità dei dati e quindi il rinnovo dell'interlocuzione con il Governo e quindi la portata innovativa della proposta potrebbe essere molto ristretta.

(Alle ore 9.45 entra, da remoto, il consigliere Zanella).

Il prof. Louvin ringrazia per l'invito. Poiché ritiene l'introduzione tecnico scientifica del prof. Toniatti illuminante afferma che si limiterà a qualche chiosa senza ripetere. Sulla proposta n. 1, su cui farà solo un accenno perché il dott. Postal sarà più puntuale, evidenzia l'utilità di allargare lo spettro a risorse provenienti dall'Unione europea. Si collega a una precedente norma di attuazione dello statuto della Valle d'Aosta e ritiene che in questa logica di finanza integrata sia utile tenere un'ulteriore frontiera di allargamento in questa direzione. Concorda sull'importanza di trovare adeguata collocazione agli enti locali, crede che tutti siano sensibili all'importanza del coinvolgimento degli enti locali, almeno un coinvolgimento in termini di informazione ma anche di confronto potrebbe arricchire e implementare lo spessore della norma. Precisa che il riferimento all'estensione delle risorse dell'Unione, se servisse, è il decreto legislativo n. 179 del 2015, articolo 2. Sulla proposta n. 2 si riserva qualche minuto in più poiché decisamente altamente innovativa e guarda a modelli diversi da quelli italiani. Il riferimento quasi istituzionale - osserva - è al modello elvetico come punto di

confronto per le trasformazioni della democrazia diretta. Nel contesto svizzero il referendum in materia fiscale e tributaria è lecito, quasi obbligatorio, afferma, perché tutte le modifiche devono trovare un preciso fondamento costituzionale e, poiché il popolo è di default coinvolto in qualsiasi trasformazione della costituzione, le riforme fiscali devono sempre trovare coinvolgimento popolare. Ritiene tuttavia che sia un orizzonte troppo lontano degli obiettivi della proposta in esame. Considera che il contesto in cui viviamo è significativamente e pregiudizialmente ostile al coinvolgimento del popolo nelle decisioni di politica fiscale ma ritiene che non si debba essere immediatamente drastici e tagliare ogni possibilità di evoluzione dell'ordinamento. Sul comma 1 osserva che prescrive la maggioranza assoluta nel voto provinciale in materia di leggi tributarie e afferma di esserne rimasto colpito poiché scorrendo lo statuto del Trentino Alto Adige la maggioranza assoluta è prescritta in poche circostanze e si chiede quale sia la logica di questo appesantimento. Ritiene possa essere una scelta forse problematica per qualche aspetto e che possa diventare frenante anche considerato che già il proponente osservava una certa lentezza della Provincia ad intervenire. Nel secondo comma – osserva – c'è l'innovazione del referendum confermativo finanziario. E' d'accordo che il referendum confermativo inserito nel procedimento legislativo viene ad essere colpito di riflesso dalle limitazioni al referendum abrogativo. Se si deve evitare che il popolo possa avere un ruolo diretto nell'approvazione delle leggi, osserva, vale sia nel momento negativo che positivo. Osserva altresì che coinvolgerebbe entrambe le province e ricorda che la Provincia di Bolzano si è misurata con la problematica dei referendum in materia tributaria ed è stata costretta da un'impugnativa presso la Corte costituzionale a fare marcia indietro con la sentenza n. 89 del 2011 che esclude la possibilità di referendum nell'ambito di tutte le leggi che hanno operatività legata all'articolo 75 della Costituzione. La Provincia autonoma di Bolzano - ricorda - ha dovuto recedere ed escludere da referendum le leggi tributarie e di bilancio. Ritiene che bisognerebbe individuare un idem sentire, un comune animus delle due province e allargare le maglie, ma al momento pare auspicabile intervenire con referendum consultivo o forme alternative attenuate di coinvolgimento popolare, per avere delle opinioni sul tema. Ritiene che questo sia il punto della questione: andare a risagomare, eventualmente in maniera più ristretta, l'impatto del coinvolgimento popolare, perché nell'esatta dimensione in cui è dato susciterà una levata di scudo (avvocatura dello Stato ma anche servizi del Parlamento). Ricorda che problematiche non diverse da quelle in parola erano state evocate da un progetto di legge Fraccaro di qualche anno fa. Osserva che i servizi di Camera e Senato sono particolarmente prudenti e vigili e che ci si muove sul terreno di una tradizione costituzionale ormai consolidata e in Italia è difficile che questo principio sistematico sia superato da una riforma statutaria che in questo momento non avrebbe a suo dire possibile esito positivo.

Il dott. Postal, evitando di ripetere quanto detto, effettua una valutazione generale sulla prima proposta che coglie una tematica emersa particolarmente nel 2020 con tutta la serie dei provvedimenti emergenziali delle Camere prodotti a livello statale, costruiti in una logica che mal si attaglia e si combina nel sistema del rapporto fra legislazione statale e provinciale, nello statuto del Trentino Alto Adige in particolare, se si tiene conto di quanto stabilito con la norma di attuazione di cui al decreto legge n. 266 del 1992, che fu uno degli oggetti principali e condizionanti della chiusura della

vertenza con l'Austria. Considera, quale altro aspetto, che i decreti necessitati da emergenza hanno semplificato il rapporto tenendo però poco conto di alcune peculiarità. Ad esempio, spiega, nella finanza locale i comuni trentini da 40 anni non hanno rapporti con i ministeri che si rapportano con la sola Provincia e contrattano con la Provincia per vincolo statutario. Quindi anche l'emergenza per gli enti locali - afferma - deve essere riportata entro questo alveo, il che non esime dal fatto che anche la Provincia e i suoi enti locali partecipino agli interventi straordinari dello Stato motivati da emergenza pandemica che riguardano l'Italia e l'Europa. Osserva che il problema per l'autonomia è sempre quello dei modi non degli obiettivi, così anche quando si parla di finanza pubblica. Considera che le autonomie speciali non si sottraggono al concorso ma vi partecipano in modo peculiare secondo le forme dello statuto, il Trentino Alto Adige è la regione che ha acquisito più competenze e le ha integrate anche con funzioni non previste dallo statuto con oneri presi dal bilancio della Provincia. Prosegue indicando che il riferimento all'articolo 5 della legge n. 386 apparteneva al sistema finanziario delle regioni e delle province autonome nella versione in vigore dal 1989 al 2009 e faceva parte di un sistema ordinario di fonti del finanziamento della Provincia e della Regione con compartecipazione a gettiti tributari ed erariali riferiti al territorio, dati dalla quota variabile e dall'articolo 5. Spiega che il sistema ordinario di finanziamento è stato integralmente superato dall'accordo del 2009 che ha abrogato queste fonti eterogenee dello stato (eliminata la quota variabile e anche l'articolo 5), è stato implementato il sistema ordinario prevedendo con la compensazione dei 9/10 sui tributi erariali ed esteso anche a IVA su importazione. Il riferimento, a suo avviso, per capire le osservazioni successive, dovrebbe essere l'articolo 119 della Costituzione laddove si prevedono interventi straordinari legati a situazioni di emergenza. Osserva che la pandemia è un evento nuovo, non ci sono riferimenti e l'aggancio all'articolo 119 comma 5 va bene. Aggiunge che la Provincia se concorre alla solidarietà è titolata ad avere solidarietà quando si trova in situazione emergenziale. Indica quale corretta impostazione il riferimento all'articolo 119 tenendo conto che si vuole evitare che si crei ambiguità rispetto al fatto che l'autonomia speciale riprenda ad acquisire la partecipazione a fondi che riguardano le regioni a statuto ordinario per cui il federalismo fiscale è del tutto sconosciuto e per cui il sistema delle autonomie è più perfezionato. Afferma che si tratta di un adeguamento al contesto generale. Sul comma 1 della proposta n. 1 afferma che gli argomenti si qualificano come norme di carattere eccezionale. Riprende la distinzione del prof. Toniatti fra obiettivi strategici e di emergenza. Afferma che per risolvere la questione posta prima dei decreti legge emanati da gennaio 2020 in avanti occorre trovare una chiave di volta che risolva la questione del rapporto fra finanza statale anche emergenziale rispetto a potestà legislativa regionale e provinciale. Il riferimento è, in conclusione, l'argomento finanziario e tiene conto del perché la Provincia nonostante l'autonomia speciale ha diritto a queste risorse. Perché - spiega - in una situazione di emergenza, con riduzione delle entrate e aumento delle spese, l'unico rimedio è il ricorso al debito ma anche per noi solo lo stato lo può fare salvo per investimenti e questo comporta il fatto che anche il Trentino sia stato considerato nell'ambito dell'articolo 119 con un intervento straordinario dove la provvista di risorse è fatta dallo stato e poi rivolta a tutte le autonomie. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'articolo 104 dello statuto ritiene dunque si debba pensare al progetto concordato con Governo e Province. Ciò offre lo spunto per riprendere l'argomento del dibattito consiliare, del coinvolgimento del Consiglio

provinciale nella definizione delle modifiche statutarie del titolo VI. In questo caso, riprendendo il dato storico citato nella relazione, ricorda che in occasione della revisione della parte finanziaria del 1989, a seguito della riforma tributaria, vi fu il coinvolgimento e il voto del Consiglio provinciale. In questo caso - specifica - si tratta del Consiglio provinciale che prende l'iniziativa e si rivolge alla Giunta provinciale. Trattandosi di via che prevede l'accordo con lo Stato osserva che non può che essere gestita dall'esecutivo ma non esclude il coinvolgimento del Consiglio. Ciò consentirebbe a suo dire di riprendere un argomento affrontato nel 2009 e trattarlo in termini di sistema, ad esempio pensando ad un'integrazione del regolamento consiliare almeno fino a quando si debba percorrere la via delle norme ordinarie concordate rispetto alla modifica costituzionale ai sensi dell'articolo 103 dello statuto, strada non percorribile finché non sarà prevista la previa intesa con i consigli. Sempre al comma 1, sul richiamo all'importanza di un sistema territoriale integrato, che al momento riguarda solo le regioni dell'arco alpino in virtù della loro competenza in materia di finanza e tributi locali, ricorda che vi è anche l'ulteriore possibilità di considerare anche queste ulteriori situazioni emergenziali nelle quali le province autonome hanno la stessa funzione dello stato di coordinare la finanza pubblica del proprio territorio stabilendo vincoli e modalità e verifica dei risultati. Questo consente - osserva - una semplificazione dei rapporti fra Stato e Regioni. Richiama il ruolo fondamentale del Consiglio delle autonomie locali anche nella gestione di queste partite di carattere straordinario che nel nostro sistema sono fondamentali. Ricorda quale ulteriore aspetto che l'articolo 47 dello statuto prevede la legge statutaria cui è affidata la disciplina del referendum. Fermo restando quanto detto si domanda se, sotto il profilo tattico, non potrebbe essere utilizzata questa idea per individuare forme sperimentali per cominciare a dialogare su forme nuove. Questo non consente - osserva - di superare i limiti ma con maggiore agilità cominciare a sperimentare modelli su cui dialogare. Ricorda che a volte sono state fatte leggi provinciali andando al di là di vincoli provinciali per stimolare approfondimenti davanti alla Corte. Ritiene che potrebbe essere un modo per aprire un dialogo e un approfondimento a livello costituzionale e non solo teorico, per verificare se esistono spazi sul versante del referendum propositivo e lasciando l'indirizzo al lavoro interpretativo parlamentare. Sul secondo comma afferma che nel merito va bene ma presenta qualche problema interpretativo e quindi suggerisce di trasformarlo in un semplice inciso del primo comma (anche riparto dei fondi destinati a compensare mancati gettiti di tributi locali) o intervenendo nel comma 2 chiarendo che si tratta di eventi sempre di carattere emergenziale.

Il Presidente ringrazia per gli interessanti interventi.

Il prof. Giovanardi ringrazia a sua volta e afferma che visti i precedenti interventi sintetizzerà la propria relazione che invierà comunque alla Commissione. Sulla proposta n. 1 è molto grato al dott. Postal perché ha adottato un'impostazione corretta: inserire la disposizione nel modello di finanza autonoma trentina. Informa di far parte delle delegazione sulle forme di autonomia differenziata per il Veneto e quando fu scritta quella disposizione, era prima della pandemia, fu presa a modello l'autonomia trentina. Anche in quell'ambito ci si è affidati a un meccanismo partecipativo. La logica di ritenerlo positivo nella progettazione di percorsi di autonomia (precisa che a suo parere la vera autonomia è tributaria ma si tratta di un

aspetto diverso) rispondeva - afferma - al seguente pensiero: la regione crescerà, l'autonomia dovrebbe essere un propellente alla crescita e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio potrebbe essere un gioco win win in cui restano risorse a regione e stato. La pandemia - osserva - fa saltare questa impostazione che, come modello, sta dietro anche all'autonomia trentina. In qualche modo Trento - precisa - prende sempre più competenze e dall'altra parte concorre agli obiettivi di risanamento secondo un modello misto fatto di compartecipazione a gettito tributario e necessità di concorrere al risanamento della finanza pubblica. Un modello puro - prosegue - avrebbe previsto solo la compartecipazione ma in questo caso una norma di questo tipo non avrebbe significato perché allora si trattengono i nove decimi ma si fa ogni cosa in autonomia. Questa norma deve essere limitata ai casi eccezionali - condivide l'osservazione del prof. Toniatti - e forse è necessaria una riformulazione perché un conto sono eventi come calamità altre sono invece altri casi. Su questo, conclude, la norma richiederebbe un ripensamento. Osserva che questa norma ha un senso perché pensata per casi di emergenza e nel riferimento all'articolo 119, comma 5, della Costituzione di cui ha parlato il dott. Postal e in quanto si viva una situazione emergenziale in un contesto in cui si partecipa alla finanza pubblica e la Provincia non può indebitarsi se non per investimenti. A suo parere dal punto di vista concettuale la norma si giustifica ma andrebbe specificata meglio nel comma 2. Suggerisce di indicare che il comma 1 si applica anche con riferimento ai gettiti che vengono meno sui tributi, specificare che si parla di situazioni con eventi eccezionali. Osserva inoltre che per quanto riguarda il comma 1, sul riferimento all'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale, qui le risorse finiscono alla Provincia che le gestisce anche in caso di problemi a livello comunale. Condivide che potrebbero esserci problemi e che la logica dell'intervento statale è la logica dell'intervento destinato a una finalità. Osserva che nella relazione si legge che la Provincia dovrebbe avere una sorta di libertà a finalizzare ma gli sembra un po' troppo e ribadisce che questa parte della norma potrebbe creare qualche problema. Sul comma 2 osserva che nella relazione sono citati il decreto rilancio e il decreto agosto, che hanno stanziato risorse perché lo Stato decide di intervenire su tributi propri e derivati il cui gettito spetta alle autonomie. Ricorda che i decreti intervengono con la seguente logica: "noi decidiamo sul tuo tributo e tu comune ti vedrai ristorato nel gettito perché se non fossimo intervenuti potevi contare su un gettito maggiore e riteniamo come Stato che in questo momento non si possano imporre certi tributi ai cittadini". Ritiene che la logica degli interventi sta nella copertura del gettito che viene a mancare al singolo comune, infatti sono previste verifiche ex post. Ha - osserva - proprio una funzione sostitutiva ed è logico che sia così. Quindi se anche per i tributi su cui interviene lo Stato c'è una situazione per cui la Provincia può gestire la mancanza di gettito cui si fa fronte in qualche modo destinandolo ad altro, si dice ancor più perplesso del comma 1. Osserva che sono due norme che si giustificano per il loro carattere emergenziale; si tratta di autonomia finanziaria ma non tributaria e le due norme sono in qualche modo figlie di questa situazione. Sulla proposta n. 2 condivide in toto quanto detto e si sofferma sul comma 1. Osserva che il profilo principale e innovativo sta nel referendum, ma invita a riflettere sul comma 1. Le leggi nominate - osserva - sono approvate dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta e fin qui ritiene che la norma di fatto ripeta l'articolo 23 della Costituzione e riprenda il principio di riserva di legge che si applica a tutte le leggi regionali e delle province autonome. Quindi su questa base osserva che la

definizione dei soggetti passivi, delle basi imponibili e delle aliquote devono essere riservati a legge. Ritiene che forse la norma andrebbe rivista perché oltre a fare riferimento all'introduzione di nuovi tributi modifica quelli esistenti. Scritta in questo modo la norma in qualche modo riconduce al Consiglio provinciale gli interventi che abbiano un effetto di inasprimento sulla pressione fiscale ma anche l'esenzione. Nel caso di riduzione generale delle aliquote si chiede come si debba procedere. Sul concetto di maggioranza assoluta rinvia a quanto detto dal prof. Toniatti. Ritiene non ci sia un profilo di incostituzionalità perché l'autonomia sarà libera di decidere che determinate leggi siano approvate a maggioranza assoluta, ma ricorda la notazione del prof. Louvin circa la rarità nello statuto dei casi di maggioranza assoluta. Osserva che qui invece si stabilisce che tutta una materia, quella tributaria, per cui la Costituzione prevede solo la riserva di legge, sia consegnata alla maggioranza assoluta. Ritiene che ciò rappresenti una garanzia per cittadini, osserva che la dialettica fisco contribuente è fondamentale, ed è l'idea del proponente, però, pur in un contesto in cui la legge elettorale garantisce la maggioranza a chi vince le elezioni, questo potrebbe generare un'attività ostruzionistica di alcuni gruppi che potrebbero sottoporre a ricatto tutta la maggioranza. Un effetto immobilismo - dunque - per una materia centrale, che garantisce il pareggio di bilancio. Su questo ritiene non ci sia un profilo di illegittimità costituzionale ma ha qualche dubbio di opportunità e ritiene che essa non si inserisca in modo armonico né nello statuto né nel disegno costituzionale. Sul referendum segnala che la proposta vi assoggetta solo le disposizioni su nuovi tributi e quindi non tutte le norme tributarie che intervengono radicalmente su tributi esistenti. Osserva che il referendum confermativo non va a intralciare i provvedimenti sui tributi che già esistono. Non si intende quindi bloccare la potestà legislativa in materia tributaria per ogni intervento, magari sui tributi che già esistono; malgrado questo vede grandi difficoltà dal punto di vista costituzionale. Non nota grandi differenze tra referendum abrogativo e confermativo perché nella sostanza il risultato finale è uguale. Ritiene difficile che si riesca a superare il divieto dell'articolo 75 della Costituzione tanto più che si fa riferimento a leggi tributarie in generale (sia statali che regionali). Condivide anche quanto detto dal prof. Toniatti sulla sentenza n. 372 del 2004 perché essa riguarda l'intervento sulle forme e i modi e i criteri della partecipazione popolare che possono essere innovati ma non può estendersi alle materie che la Costituzione non consente di sottoporre a consultazione referendaria. Aggiunge che il modello è quello elvetico, come detto dal prof. Louvin, che è molto più maturo e al quale non ritiene si sia pronti; condivide che il limite dell'articolo 75 della Costituzione appartiene a un'altra epoca e parte dall'idea che il cittadino sia sempre immaturo e che nessuno voterà una legge che inasprisce tributi. Ritiene si debbano cercare momenti istituzionali alternativi a questi limiti e ritiene che la strada, a questo proposito ricorda un passo di Paladin, non può che essere il referendum consultivo.

(Alle ore 10. 56 interviene, da remoto, il consigliere Rossi).

Il Presidente dà la parola al dott. Longano.

Il dott. Longano non entra nelle argomentazioni tecniche ritenendo esaustivo quanto già detto. Parte da quanto detto dal prof. Toniatti rispetto alla necessità di avere coraggio. Osserva dunque quanto accade in altri ordinamenti, in California ad esempio, dove ogni modifica finanziaria e su nuove imposte va sottoposta a referendum e passa solo se approvata dalla maggioranza dei due terzi dei votanti e si cerca di fare in modo che ci sia sempre una sorta di patto tra chi incassa le tasse e chi le paga. Afferma che studi interessanti, Feld ad esempio, mostrano che più è la disponibilità di strumenti di democrazia diretta maggiore è il PIL pro capite. Aggiunge che in Svizzera si vota quattro volte l'anno, però su 20 anni noi spendiamo 128 euro per cittadino, in Svizzera 80; noi votiamo 16 volte, loro 80. il continuo dialogo è elemento che costringe la pubblica amministrazione a essere efficiente e questo dovrebbe essere obiettivo di chiunque. Rispetto all'ordinamento esistente, ricorda che in sede costituente, in particolare Einaudi, ci si aspettava che l'art. 81 della Costituzione fosse una blindatura al bilancio dello Stato e che ogni modifica dovesse essere fatta a legislazione vigente mentre adesso si approvano insieme alla legge finanziaria molte norme che modificano in maniera anche strutturale l'ordinamento, senza discussione. Le modifiche sono poste dal Governo utilizzando il meccanismo della fiducia e si rivoluziona l'ordinamento senza nessun dibattito. Chiarisce che l'orientamento delle proposte del consigliere Marini è cercare il modo con cui su una questione fondamentale, come si prendono e si usano risorse, ci sia un più ampio confronto. Pur nella possibilità di modificare le proposte ritiene indispensabile avere un confronto con la popolazione. Altro aspetto rilevante a suo dire è l'idea che, visto il vincolo del pareggio di bilancio, sia difficile sottoporre leggi a referendum. Afferma che numerosi istituti sono ispirati ad istituti dell'ordinamento della Confederazione elvetica dove si ricorre spesso al confronto con i cittadini e dove alla fine si registra un costo inferiore per molte grandi opere. Emergono dunque a suo parere alcune domande sulla reale volontà di attivare una serie di meccanismi che coinvolgano di più i cittadini, sull'esempio dei paesi più avanzati, sul benessere dei cittadini come obiettivo principale dell'attività politica, sull'opportunità di utilizzare strumenti che promuovano la discussione e in conclusione invita a pensare all'ordinamento non come a serie di commi ma come a un elemento che influisce sulla vita dei cittadini.

Il consigliere Marini precisa che l'obiettivo delle sue proposte era soprattutto iniziare a discutere e riflettere su una serie di temi normalmente non trattati o trattati in forma evasiva o disorganica; afferma di aver posto anche questioni estreme per raggiungere la frontiera che la politica dovrebbe provare a superare. Segnala in particolare tre punti fondamentali: il rapporto fra autonomia e stato centrale cercando di inserire il comune in questa dinamica; migliorare l'interazione fra organi di governo provinciale, fra Giunta e Consiglio il quale è stato coinvolto formalmente su questi temi nel 1989 con la conseguenza che le minoranze vengono di fatto esautorate da un importante processo; il rapporto fra istituzioni provinciali e cittadini, elemento spesso trascurato dalla politica. Considera che nelle audizioni sono emersi profili molto interessanti che non aveva considerato: il rapporto tra istituzioni provinciali ed enti locali, sottolineato molto bene dal prof. Toniatti quando ha detto che i comuni sono tenuti in considerazione quando c'è da ottenere risorse ma quando si decide la gestione sono un po' esclusi; aggiunge che questo avviene in maniera regolare e che questa tensione ogni anno si sente quando si agisce sul protocollo di finanza locale sebbene

non emerga in maniera palese perché i comuni sono subordinati e fanno fatica a esprimersi per paura di subire rappresaglie. Riconosce che quest'ultima è un'affermazione forte ma ritiene che l'elemento psicologico vada considerato. Ulteriori interessanti elementi - afferma - riguardano il sistema di finanza provinciale, che è autonomo dal punto di vista finanziario ma non tributario, come ha detto il prof. Giovanardi, e pare auspicabile che l'autonomia si potenzi anche su questo versante. Ribadisce che anche su questo passaggio era suo obiettivo avviare una discussione. Dall'intervento del dott. Postal - afferma - emerge come sia necessario coinvolgere il Consiglio provinciale con modifiche statutarie ma anche prevedere nel regolamento interno un coinvolgimento effettivo del Consiglio provinciale, per cui ci si potrebbe ispirare a quanto avviene in Valle d'Aosta dove il Consiglio regionale rende un parere obbligatorio non vincolante per la definizione delle norme di attuazione. Osserva che tale istituto non è previsto per il Consiglio provinciale mentre sicuramente sarebbe utile, anche alla maggioranza visto che fino al 2018 c'era un equilibrio più distribuito fra forze politiche e più confronto ma ora la maggioranza assoluta della Lega influenza tutte le dinamiche e non a caso vi sono state modifiche nella composizione della maggioranza che evidenziano un problema reale. Per cui, conclude, un maggiore coinvolgimento del Consiglio provinciale sarebbe utile a tutti e renderebbe più trasparente anche il procedimento legislativo in generale. Chiarisce che nel progetto di modifica n. 1 la questione degli eventi eccezionali è stata accostata agli obiettivi strategici in considerazione degli accadimenti degli ultimi anni e dei provvedimenti statali che hanno previsto trasferimenti ai comuni per opere di carattere locale, decreto rilancio ad es., non conferiti direttamente ai comuni ma attraverso la Provincia. Informa che la soluzione è stata elaborata con la collaborazione del dirigente del servizio legislativo del Consiglio. Altro chiarimento riguarda il passaggio sulla maggioranza assoluta con riferimento al quale la proposta deriva dagli equilibri politici descritti prima; ritiene opportuno discutere questo principio che si rifà al procedimento californiano e che richiama il tema dello stato di diritto. Richiama a questo proposito l'ultima relazione della Commissione europea sullo stato di diritto dove si parla di analisi ex ante ed ex post delle proposte. Prevedere un meccanismo di approvazione basato sulla maggioranza assoluta - prosegue - obbligherebbe a relazioni ex ante più dettagliate rispetto a oggi perché sapendo di avere la maggioranza assicurata si arriva con documenti meno attenti. Afferma di aver voluto forzare su questi aspetti. Aggiunge che la proposta sul referendum confermativo finanziario ha pure questo obiettivo, di capire se la partecipazione popolare sta veramente a cuore o se ne parla ogni cinque anni. Ribadisce che il coinvolgimento del cittadino in maniera effettiva lo rende molto più responsabile perché lo mette nella condizione di decidere e ribadisce che a suo parere il referendum confermativo è lo strumento migliore perché obbliga tutte le parti in causa a studiare meglio le proposte da portare avanti; gli strumenti informatici inoltre consentono di ragionare su strumenti di partecipazione innovativi, rapidi e diretti senza intermediazione dei mezzi d'informazione. Riconosce che l'ordinamento locale prevede già il referendum ma osserva che se questo non è previsto nello statuto molto spesso è escluso dagli stessi amministratori e la norma proposta consentirebbe un utilizzo più frequente di questo strumento. Osserva che i comuni sono istituzioni antiche, che nelle carte di regola approvate in assemblea pubblica una volta all'anno si tratta anche di questioni fiscali mentre la Provincia, invece, esiste da 50, 60 anni eppure, nel suo agire, prevale in modo assoluto rispetto all'autonomia dei comuni sia dal punto di vista fiscale

sia dell'organizzazione. Afferma che pareva opportuno inserire un principio quale quello in discussione nello statuto per rafforzare i comuni. Pone alcune domande rispetto agli interventi. Trova interessante quanto detto dal prof. Toniatti sul ruolo dei comuni nel quantificare le risorse e nella spesa; è un tema affrontato di recente e ci si chiede come si possa raggiungere un maggiore coinvolgimento dei comuni, questione da approfondire e sviluppare in generale. Chiede se vi siano soluzioni innovative per alleggerire la tensione che si crea fra Provincia e Consiglio delle autonomie locali. Al dott. Postal chiede come coinvolgere il Consiglio nella modifica del titolo VI dello statuto e in generale nelle norme di attuazione considerando che attualmente non è prevista alcuna modalità e quindi nell'ottica di future riforme regolamentari. Al prof. Giovanardi chiede come sia possibile migliorare la responsabilità civica nell'ambito fiscale e la riduzione della pressione fiscale anche attraverso nuovi strumenti di partecipazione popolare. La chiave - osserva - è il rapporto fra istituzioni e cittadino non solo come soggetto passivo che deve pagare, ma come soggetto attivo nelle modalità di calcolo. Al prof. Louvin chiede una riflessione più storica, partendo dagli anni 30 e 40, a partire dalla carta di Chivasso, quale è stata l'evoluzione dell'autonomia della valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige e quali sono le prospettive di rafforzamento dell'autonomia sotto il profilo dei rapporti fiscali e dell'autonomia tributaria. Considera che il contesto elvetico è giudicato un po' lontano e chiede quale sia la prospettiva dei prossimi decenni.

Il prof. Toniatti osserva sinteticamente che tutti hanno messo in evidenza i limiti di sistema sul referendum abrogativo e sulle materie ma invita a considerare che nel 1946, 1948 l'Italia dopo il ventennio fascista era ignorante su come votare e il referendum è stata un'apertura di credito non indifferente. Sul piano comparato l'Italia è l'unico ordinamento europeo con questa forma di referendum abrogativo, per cui suggerisce di guardare non solo il dito ma anche la luna. Considera, per rivalutare un po' il sistema, che il referendum abrogativo c'è, alcune materie ne sono escluse e in una comparazione fra Germania Spagna e Italia e Svizzera l'Italia sarebbe più vicina alle prime. Invita a riflettere sull'impatto del referendum nelle riforme costituzionali del 2006 e del 2017 da cui conclude che non si possa dire che la democrazia diretta è marginalizzata o resa inoffensiva non solo sul piano sistematico. Inoltre sull'evasione fiscale si chiede se è il risultato del non voto dei cittadini e ricorda in proposito il referendum abrogativo sulla legge sulla scala mobile che gli italiani bocciarono, sostenuto invece da partito comunista e sindacati, con un voto responsabile.

Il consigliere Tonini ricorda che fu la CGIL.

Il prof. Toniatti precisa che si trattava di un'aggiunta per una valutazione più equilibrata rispetto agli istituti di democrazia diretta. Nel rispondere al quesito sul ruolo dei comuni afferma che la questione certamente tocca la valutazione o rivalutazione del ruolo dei comuni; aggiunge che occorre pensare a fattispecie concrete, soprattutto su eventi straordinari e pare importante conferire un ruolo agli enti locali, che al momento non sono valorizzati, da un minimo di una qualche forma di considerazione a un massimo, come l'intesa, a seconda delle circostanze, ad esempio in comuni particolarmente danneggiati secondo una logica che riprende quella delle comunità di valle, perché in molti casi le opere di risanamento sono concepite per un

ambito territoriale più ampio. Da questo punto di vista osserva che la comunità di valle valorizza sia il comune sia l'intero territorio per affidabilità e fondatezza degli interventi essendo altrimenti possibili soluzioni caso per caso, una sorta di patto territoriale, un consorzio temporaneo d'impresa o simili. Conclude che l'ordinamento conosce degli strumenti e che dovrebbe essere l'ente intermedio che è strategico ad essere protagonista nella pianificazione.

Il prof. Louvin, nel rispondere al consigliere Marini e al dott. Longano, afferma che lo stimolo deve essere a pensare diversamente e andare oltre la gabbia ordinamentale. Afferma che i padri della Costituzione pensavano alle regioni come basi democratiche dello stato non solo come a enti amministrativi e avevano una visione che oggi, in questa logica, torna preziosa. La carta di Chivasso non parla di autonomia regionale o delle sole minoranze ma in chiave economica politica e culturale e linguistica e, si può aggiungere, anche quella tributaria. Ma per quanto riguarda l'argomento in discussione ritiene si debba allargare il campo dalla democrazia deliberativa alla democrazia partecipativa. E' importante non solo dare al popolo uno scettro della decisione tributaria ma è più importante aprire la discussione su una gamma di strumenti di coinvolgimento a livello informativo, partecipativo e di discussione che devono essere attuati senza cadere sotto la tagliola di ostilità e impugnative con lo Stato e con la Provincia gemella. Ritiene importante lo strumento del regolamento interno per strutturare momenti di dialogo e momenti informativi nei confronti della popolazione. Non ritiene siano anti costituzionali ma realizzino il diritto dell'Unione europea che vede la democrazia partecipativa come modello (art. 11). Segue dunque la direzione che i proponenti auspicano con strumenti di coinvolgimento prima di strumenti partecipativi e deliberazioni. Ad esempio potrebbe essere pensabile un forum fiscale. Prima del momento deliberativo riterrebbe dunque molto utile rafforzare strumenti di dialogo nel momento preparatorio delle norme più che favorire un'espressione a valle che incontrerebbe notevole difficoltà a essere metabolizzata nel nostro sistema costituzionale.

Il dott. Postal propone un breve inciso introduttivo sul rapporto fra Giunta e Consiglio. Osserva che lo statuto di autonomia sente il tempo, nasce dalla stretta visione fra potestà legislativa e amministrativa definita nell'articolo 54 che conferisce tutta la potestà amministrativa alla Giunta provinciale e quella legislativa al Consiglio. In questo quadro è stato introdotto un elemento che ha creato qualche problema, cioè si ritiene che quella definizione che attribuisce alla Giunta la potestà amministrativa comprende anche la competenza a concordare con il Governo i contenuti statutari, che non è però un affare amministrativo. Il profilo sostanziale, le effettive trattative con il Governo, indicano che è condotta con gli esecutivi ma la modifica dello statuto deve a suo parere coinvolgere il Consiglio provinciale. Afferma che vi è dunque la necessità di una revisione organica del regolamento se questo è il bisogno politico che si sente per un maggiore dialogo fra Consiglio e Giunta provinciale. Anche il Consiglio delle autonomie locali potrebbe a suo parere essere parimenti coinvolto anche per i disegni di legge che riguardano materie finanziarie e l'organizzazione e il funzionamento. Considera in generale che vi è una visione, il sistema integrato, ma l'autonomia e le sue istituzioni sono pure un sistema integrato. I comuni e la Provincia sono rappresentativi di interessi generali e fanno parte di un sistema. Il problema è riuscire a vedere il ruolo

dei comuni, insostituibile, come un sistema nel quale disciplinare i rapporti anche sui momenti essenziali, sui momenti fondativi del sistema. Lo strumento per intervenire è il regolamento interno con riferimento al quale riprendere i vari istituti prima citati dando loro organicità e sistematicità esplicitando un rapporto diverso fra Giunta e Consiglio provinciale. Forse - aggiunge - va perfezionato il modo di gestire i rapporti istituzionali fra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio provinciale e va reimpostato in relazione all'elezione diretta del presidente e i premi di maggioranza che hanno profondamente modificato la forma di governo della Provincia, che non hanno sviluppato un disegno coerente fra equilibri di maggioranza e di minoranza fra Consiglio e Giunta e all'interno della stessa maggioranza.

Il prof. Giovanardi, sulla complessa domanda postagli dal consigliere Marini, se i meccanismi di democrazia diretta posso influenzare positivamente la responsabilità fiscale e quindi avere un effetto positivo anche sul fenomeno dell'evasione fiscale con un miglioramento dei rapporti fra cittadino e stato, effettua le seguenti riflessioni. Osserva che si è soliti dire che l'evasione fiscale in Italia è elevatissima, ed è vero, ma tale dato va valutato in rapporto al PIL di ogni territorio e non in generale. Considera che il paese è nettamente diviso, alcuni PIL sono uguali a quelli di paesi europei, ad esempio il PIL lombardo, non così per la Calabria o altri territori; analogamente, afferma, la media di evasione in alcune parti d'Italia è molto alta, non perché ci sono cittadini onesti e disonesti che abitano più al sud o al nord ma perché il livello di adesione spontanea dipende dall'intensità della fiducia nelle istituzioni. Se queste funzionano e danno il senso di operare per i cittadini, con controlli seri, l'evasione scende. Il primo profilo - conclude - è dunque culturale e dipende dall'affidamento sullo stato. In certe zone, dove non ci sono ospedali seri, dove non si può contare su un'assistenza sociale seria ci sarebbe a suo dire da stupirsi se l'evasione fiscale non fosse alta. Afferma dunque che in primo luogo occorre fare la tara di tutta la retorica antievasione. Considera che lo stato centrale non fa il meglio per garantirsi la fiducia dei propri cittadini e il problema dell'evasione fiscale non lo si capirà mai se non si parte da questo dato mentre discorsi su onestà e disonestà e senso civico sono inutili. Sotto il profilo dell'autonomia tributaria si dice convinto che l'autonomia deve essere tributaria perché se fosse introdotta una flat tax a livello centrale il Trentino non avrebbe più soldi. Considera che ogni territorio quindi deve avere i suoi tributi e da lì scatta il gioco democratico, ma per questo è necessario un federalismo fiscale maturo dove il referendum assume il suo significato. Ritiene che si sia lontani dalla Svizzera non per volontà del legislatore ma perché il legislatore non vuole avvicinare ma perché non ce lo possiamo permettere. Su questo fa l'esempio il debito pubblico ipotizzando come sarebbe impensabile attribuire a un referendum confermativo un aumento dell'IVA, ad esempio, o una nuova imposta della Provincia: un'imposta patrimoniale al di sopra del milione di euro sarebbe di certo approvata a larga maggioranza poiché si tratta di un'imposta che pagherebbero altri, una minoranza della popolazione; se però questi stessi cittadini se ne vanno dal paese e si corre ai ripari con riduzioni a carico di altri questa proposta non sarebbe di certo approvata. Non condivide che il legislatore costituente nel pensare ai limiti dell'articolo 75 fosse in un'altra epoca ma osserva che il diritto tributario è dinamite e non può essere affidato ai cittadini nel contesto nazionale di una situazione di debito pubblico fuori controllo. Ritiene che quando il federalismo fiscale sarà compiuto con attuazione della legge n. 42 dopo 12 anni, sarà a

suo parere possibile ipotizzare soluzioni svizzere e californiane ma non prima, considerato che fino al 2023 sono previsti trasferimenti dallo Stato centrale. In ultimo considera che hanno votato per l'autonomia differenziata del Veneto 2,3, milioni di persone, che insigni costituzionalisti avevano detto che il referendum era sacrosanto ma di fatto non si è ottenuto nulla, si è rimasti isolati perché il paese è culturalmente schierato su posizioni centraliste.

Il cons. Tonini evidenzia tre questioni per le quali è grato al consigliere Marini per la discussione di oggi. Osserva che la principale è quella messa in evidenza dalla proposta provocatoria di sottoporre a referendum le leggi tributarie che, a legislazione vigente, è di difficile attuazione. Essa insiste su un tema cruciale del rapporto tra Parlamento e spesa pubblica, il principio no taxation without representation, entrato in crisi perché i parlamenti sono sempre meno i luoghi di rappresentanza dei contribuenti ma sono divenuti luoghi di rappresentanza delle lobby di spesa. Dalla sua lunga esperienza parlamentare tale questione emerge come uno dei temi principali. Riferisce che oggi a frenare la spinta a spendere da parte dei parlamentari a fronte delle lobby, che magari sostengono anche interessi nobili e legittimi, c'è il fragile diaframma dell'art. 81 della Costituzione e a volte le commissioni bilancio mentre per il resto è una corsa ad aumentare la spesa e produrre deficit. Il Governo - prosegue - in qualche modo è baluardo di un equilibrio dei conti con un capovolgimento dei ruoli. Il principio che il parlamento sia un elemento di freno alla spinta governativa alla spesa - afferma - è in crisi da decenni e questo apre la strada a una riflessione diversa. L'idea che i contribuenti devono rappresentarsi in maniera diretta è un tema aperto e andrebbe scandagliato in modo attento e coraggioso. Il secondo tema - prosegue - riguarda il rapporto fra Consiglio e Giunta, in particolare nelle norme di spesa. Osserva che a livello parlamentare operano procedure di controllo che impongono ai governi di passare attraverso il vaglio di organismi tecnici (ragioneria generale dello stato, servizi parlamentari del bilancio di Camera e Senato, Ufficio parlamentare di bilancio) mentre in Provincia di Trento si ravvisa un analfabetismo grave in termini di controllo sui poteri di spesa della Giunta provinciale. Il rafforzamento dei regolamenti suona a suo parere interessante anche se occorre fare i conti con una tradizione trentina per cui le maggioranze non si fidano e raramente le minoranze hanno posto problemi di sistema rimanendo sempre su questioni di dettaglio; il regolamento non è utilizzato - ha potuto osservare - per un controllo penetrante sulla spesa ma per ottenere qualcosa in virtù del principio della rappresentanza delle lobby di spesa. Su autonomia finanziaria o tributaria afferma che si tratta di una nuova frontiera dell'autonomia, che ha competenza sulla spesa ma non sull'entrata e quindi è penalizzata. Ritiene che se ci fossero possibilità di riforma, ma purtroppo a livello regionale non si è fatto nulla, questa sarebbe la prima questione da affrontare. Ringrazia dunque i professori per gli interventi e il consigliere Marini per aver promosso l'audizione.

Il Presidente ringrazia i professori intervenuti in audizione per la preziosa opportunità di affrontare e approfondire tematiche importanti con contributi e sfumature davvero preziosi.

18 giugno 2021

Prima Commissione permanente

Il consigliere Marini ringrazia a sua volta per l'opportunità di concentrarsi su temi che non vengono trattati così spesso.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12.23

Il Segretario
- Mara Dalzocchio -

Il Presidente
- Vanessa Masè -

EL/nb